CONTRATTO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI	
PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISURA RESIDENZIALITÀ ASSISTITA PER	
RELIGIOSI DI CUI ALLA D.G.R. N. X/4086/2015.	
C.I.G. B1CE495BE6	
Tra	
l'Agenzia di Tutela della Salute dell'Insubria (di seguito ATS), con sede legale nel	
Comune di Varese in via Ottorino Rossi n. 9, codice fiscale e partita IVA	
03510140126, nella persona del Direttore Generale, Dott. Salvatore Gioia, nato a	
Siderno (RC) il 07/12/1966, domiciliato per la carica presso la sede della ATS	
e	
il soggetto gestore OPERA DIVIN PRIGIONIERO con sede legale nel Comune di	
COLORINA (SO) in VIA TAMUSCIA N. 6 FRAZ. VALLE, CF 80002250142 / P.IVA	
00128860145, nella persona di Suor LUCIA SPOSETTI, nata a NOTARESCO (TE) il	
01/09/1943 C.F. SPSLCU43P41F942Z, in qualità di legale rappresentante.	
Premesso che Regione Lombardia con la D.G.R. n. X/4086/2015 e s.m.i. ha:	
- definito la misura come intervento di sostegno e supporto a religiose	
anziane fragili atto a garantire la possibilità di permanenza nel proprio ambiente di	
vita/comunità, mediante l'erogazione di voucher, graduato in relazione al livello di	
fabbisogno e alternativo all'Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) e ad altre forme di	
assistenza sociosanitaria;	
- stabilito specifici criteri di ammissibilità e di incompatibilità per l'accesso e la	
fruizione alla misura;	
- previsto la valutazione multidimensionale come prerequisito per l'accesso alla	
misura, la stesura del progetto individuale (PI) e del piano di assistenza individuale	
(PAI), condivisi con il soggetto beneficiario e il famigliare/care giver, nonché il	
1	

monitoraggio e il controllo costante delle prestazioni erogate;	
Premesso che per la misura Residenzialità Assistita per Religiosi la ASST di	
ubicazione della struttura:	
- effettua la valutazione multidimensionale delle persone che risultano in possesso	
dei requisiti di accesso alla misura ed elabora il Progetto individuale;	
- assegna il voucher ai soggetti beneficiari, sulla base delle condizioni e delle	
disposizioni contenute nei provvedimenti regionali citati in premessa;	
- monitora il Progetto individuale, provvedendo altresì alle eventuali rivalutazioni del	
bisogno nei casi in cui si rendessero necessarie.	
Premesso altresì che Regione Lombardia con la D.G.R. XII/1827 del 31/01/2024 ha:	
- confermato la prosecuzione della Residenzialità assistita per religiosi per l'anno	
2024;	
- rinviato a quanto già stabilito in ordine agli oneri della misura, posti a carico	
dell'ATS di ubicazione della comunità religiosa;	
- rimandato alle ATS il compito di mantenere costante il monitoraggio delle attività e	
del relativo utilizzo delle risorse economiche, in funzione sia dell'appropriatezza dei	
servizi resi, sia dell'equilibrio economico;	
Premesso inoltre che il soggetto gestore:	
- è abilitato per effetto del VERBALE N. 224/2020 VIG-CO DEL 31/07/2020;	
- per la struttura MRAR - ISTITUTO SANTA CROCE - SUORE con sede operativa in	
VIA TOMMASO GROSSI N. 50 - COMO, - CUDES 322REL009	
- è in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla vigente normativa e ha espresso la	
 disponibilità ad erogare la misura Residenzialità assistita per religiosi per n. 3 posti	
 letto, secondo le modalità previste dalla D.G.R. n. 4086/15;	
- è abilitato per effetto del VERBALE N. 93/2022 VIG-CO DEL 01/06/2022;	
3	

- per la struttura MRAR - ISTITUTO SANTA CROCE - SACERDOTI con sede	
operativa in VIA TOMMASO GROSSI N.50 - COMO, - CUDES 322REL010	
- è in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla vigente normativa e ha espresso la	
disponibilità ad erogare la misura Residenzialità assistita per religiosi per n. 4 posti	
letto, secondo le modalità previste dalla D.G.R. n. 4086/15.	
PREMESSO altresì CHE	
la stipula del presente contratto è subordinata al rispetto delle norme in materia di	
tracciabilità dei flussi finanziari;	
TUTTO CIÒ PREMESSO	
LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE	
Articolo 1. Oggetto del contratto	
Il presente contratto ha per oggetto l'erogazione delle prestazioni previste dalla D.G.	
R. n. X/4086/2015 e s.m.i., con remunerazione a carico del Fondo Sanitario	
Regionale, a favore dei cittadini residenti in Lombardia che in esito alla valutazione	
risultino beneficiari.	
Il presente contratto definisce i rapporti giuridici ed economici derivanti dall'	
erogazione delle prestazioni riferibili alla misura "Residenzialità assistita per religiosi"	
ed in particolare interventi e prestazioni sociosanitarie di sostegno e supporto alla	
persona e alla sua famiglia - comunità per garantire la permanenza dei religiosi e	
religiose anziani fragili assistiti nel proprio contesto abituale di vita.	
Articolo 2. Obblighi del soggetto gestore	
Il Soggetto gestore si impegna al pieno rispetto di quanto disposto per la misura dalla	
D.G.R. n. 4086/2015 e s.m.i., garantendo l'erogazione delle prestazioni oggetto del	
presente contratto.	
 In particolare, si impegna a:	
3	

a. rispettare tutti gli adempimenti e i requisiti minimi sperimentali previsti per la	
misura del presente contratto;	
b. prestare la propria attività su richiesta del soggetto beneficiario del voucher;	
c. erogare le prestazioni previste nell'ambito e nel limite massimo dell'importo	
previsto dal voucher;	
d. redigere e aggiornare il Piano di Assistenza Individuale (PAI);	
e. mantenere aggiornato il diario (o registro o elenco) delle prestazioni erogate,	
secondo le indicazioni regionali;	
f. certificare il numero, la professionalità ed il rapporto di lavoro del personale	
impiegato per l'attività, oggetto del presente contratto;	
g. assolvere al debito informativo regionale nei confronti della competente ATS,	
dando atto che il debito informativo analitico costituisce lo strumento fondamentale	
per le rendicontazioni economiche e che pertanto l'ATS non procederà alla	
remunerazione di quelle prestazioni non correttamente rendicontate;	
h. trasmettere alla ATS, entro il giorno 10 del mese successivo al trimestre di	
riferimento, la rendicontazione delle prestazioni effettuate e la relativa fattura, ovvero	
secondo modalità e strumenti definiti dalla medesima ATS;	
i. non interrompere l'erogazione delle prestazioni a favore dei soggetti beneficiari	
senza debito preavviso e adeguata motivazione;	
j. informare il soggetto di cui all'art. 4 degli eventi che comportano la	
rivalutazione/sospensione/conclusione del voucher;	
k. garantire la riservatezza delle informazioni riferite alle persone che fruiscono delle	
prestazioni e applicare la vigente normativa in materia di trattamento dei dati;	
I. accettare espressamente il sistema di finanziamento, vigilanza e controllo, in	
osservanza delle regole di erogazione della misura stabilite da Regione Lombardia;	
1	

m. comunicare tempestivamente alla ATS ogni eventuale variazione che dovesse	
incidere sull'organizzazione.	
Articolo 3. Compiti della ATS	
L' ATS si impegna a definire il budget destinato all'erogazione della misura, oggetto	
del presente contratto e assicura il corretto utilizzo delle risorse economiche.	
L' ATS garantisce il governo e il costante monitoraggio del budget per la misura.	
L'ATS è responsabile della trasmissione dei flussi informativi a Regione, nel rispetto	
delle tempistiche previste e avendo cura di verificare la completezza e la qualità dei	
dati.	
L'ATS provvede, a fronte delle prestazioni effettivamente erogate, al pagamento delle	
prestazioni entro sessanta giorni dal ricevimento della fattura, previa verifica del	
corretto adempimento del debito informativo regionale.	
L'ATS assicura le funzioni proprie di vigilanza e controllo di appropriatezza sia sulla	
presa in carico che sulle prestazioni erogate.	
Articolo 4. Soggetti beneficiari	
I soggetti beneficiari delle prestazioni oggetto del presente contratto sono cittadini	
residenti in Lombardia, ammessi alla misura secondo le modalità di valutazione ed i	
criteri indicati e previsti dalla D.G.R. n. X/4086/15.	
La misura si rivolge a religiosi e religiose anziani che, in relazione a diverse forme di	
bisogno, sono assistiti presso le loro dimore abituali, quali conventi e comunità	
religiose.	
Articolo 5. Corrispettivo, modalità e termini di pagamento	
Actions of Corresponding, modeling e termini di payamento	
La ATS, a fronte delle prestazioni effettivamente erogate, provvede al pagamento dei	
voucher rendicontati dal soggetto gestore, secondo l'entità e le modalità stabilite	
dalla D.G.R. n. 4086/2015, entro sessanta giorni dal ricevimento della fattura, previa	
5	

verifica del corretto adempimento del debito informativo regionale.	
L'utilizzo del voucher, nel limite massimo del valore assegnato, avviene sulla base	
del Piano di Assistenza Individuale (PAI) e delle prestazioni effettivamente rese dalla	
struttura all'utente. Il voucher ha comunque validità erogativa entro e non oltre il	
31/12 dell'anno di riferimento del presente contratto.	
La ATS, entro trenta giorni dal ricevimento della fattura, del debito informativo e del	
rendiconto, può chiedere chiarimenti che il soggetto gestore è tenuto a fornire,	
insieme alla documentazione eventualmente necessaria, entro trenta giorni dalla	
data di ricevimento della richiesta.	
Per il pagamento delle fatture oggetto del presente contratto si applica quanto	
previsto dall'art.31 c.4 e 7 del D.L. 69/2013 convertito con legge n. 98/2013.	
Articolo 6. Vigilanza della ATS sugli adempimenti contrattuali	
Compete alla ATS la vigilanza sull'applicazione dei contenuti del presente contratto e	
relativi adempimenti. L'inosservanza delle clausole costituisce motivo di non	
remunerazione delle prestazioni da parte dell'ATS; nei casi più gravi il contratto può	
essere risolto, previa formale diffida.	
Articolo 7. Durata del contratto	
Il presente contratto ha validità annuale coincidente con l'anno solare (1/1 – 31/12)	
ed è prorogato sino alla stipula del nuovo contratto per l'anno successivo.	
I rapporti economici intercorrenti durante il periodo di proroga (1/1 – 30/4 dell'anno	
successivo) sono passibili di rettifica al momento della sottoscrizione del nuovo	
contratto, secondo le regole sopravvenute, fermo restando l'importo economico	
massimo dei voucher emessi da erogare in tale periodo che non può superare i 4/12	
del budget dell'anno precedente.	
La cessazione anticipata dell'attività da parte del soggetto gestore richiede un	
6	

preavviso di almeno trenta giorni e comporta l'impegno per lo stesso a garantire la	
continuità delle prestazioni per il periodo necessario a ricollocare i beneficiari presso	
altra struttura.	
Art. 8. Trattamento dei dati personali	
Le parti si autorizzano reciprocamente al trattamento dei dati personali in relazione	
ad adempimenti connessi al rapporto contrattuale, nel rispetto dei principi generali di	
cui all' art. 5 del Reg. UE n. 679/2016 (Regolamento) applicabili al trattamento di dati	
personali, per ciascun trattamento di propria competenza, e delle disposizioni di cui	
al Decreto Legislativo n.196/2003, così come modificato dal Decreto Legislativo n.	
101/2018.	
L'ATS e il soggetto gestore per le finalità proprie del presente contratto, agiscono	
entrambi in qualità di titolari del trattamento.	
Le parti si impegnano a trattare i dati personali nello svolgimento delle attività definite	
dal presente contratto osservando le seguenti disposizioni e istruzioni:	
a) utilizzare, anche per conto del proprio personale dipendente, i dati personali degli	
assistiti necessari all'instaurazione dei flussi informativi tra il soggetto gestore e l'	
Agenzia ovvero di Regione Lombardia, per le sole finalità imposte dal presente	
contratto e dalla disciplina in materia;	
b) assumere, in proprio e anche per il fatto dei propri dipendenti e collaboratori, ogni	
responsabilità al riguardo, affinché ogni dato personale, informazione o documento di	
cui dovesse venire a conoscenza o in possesso non vengano, comunque, in alcun	
modo e in qualsiasi forma, comunicati o divulgati a Terzi, né vengano utilizzati per fini	
diversi da quelli di stretta attinenza alle attività oggetto del presente contratto;	
c) osservare rigorosamente la massima riservatezza in ordine all'attività svolta e ai	
risultati conseguiti nonché in merito a ogni dato personale o informazione di cui	
7	

dovesse venire a conoscenza;	
d) assicurarsi di essere dotata di modelli appropriati per l'identificazione e la revisione	
delle modalità di trattamento dei dati e per tempestivamente segnalare violazioni di	
dati personali ai sensi dell'art. 33 e 34 del Regolamento UE;	
e) rispettare le prescrizioni di tipo tecnico ed organizzativo in merito alle misure di	
sicurezza previste nell'art. 32 del Regolamento UE;	
f) verificare che le misure di sicurezza adottate possano essere ritenute idonee a	
prevenire i rischi di distruzione o perdita dei dati, anche accidentale, nonché di	
accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o, comunque, non conforme	
alle finalità della raccolta.	
Il soggetto gestore, inoltre:	
a) raccoglie il consenso al trattamento dei dati, laddove previsto dalla vigente	
normativa e accerta che il consenso al trattamento dei dati sia espresso mediante un	
atto positivo inequivocabile con il quale l'interessato manifesta l'intenzione libera,	
specifica, informata e inequivocabile di accettare il trattamento dei dati personali che	
lo riguardano, assicurandosi che il consenso sia applicabile a tutte le attività di	
trattamento svolte per la stessa o le stesse finalità; il consenso da parte dell'	
interessato deve essere prestato per tutte le finalità oggetto del presente contratto,	
anche per conto di ATS ;	
b) prima di effettuare la raccolta dei dati relativamente a tutte le finalità oggetto del	
presente contratto, anche per conto di ATS, fornisce l'informativa agli interessati, ai	
sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE;	
c) si impegna ad ottemperare ai requisiti di cui al Regolamento UE, in particolare con	
riferimento alla nomina del Responsabile della Protezione dei Dati (DPO - art. 37), all'	
adozione del Registro delle attività di trattamento (art. 30) e agli adempimenti in caso	
8	

di notifica di violazioni dei dati personali all'Autorità di Controllo (art. 33).	
Articolo 9. Recepimento di disposizioni regionali e norme di rinvio	
Le parti danno atto che il presente contratto si intende automaticamente modificato o	
integrato per effetto di sopravvenute normative regionali, il cui contenuto deve essere	
formalmente reso noto dalla ATS al soggetto gestore, con la chiara indicazione dei	
termini relativi alle diverse eventuali obbligazioni.	
Per ogni aspetto non disciplinato dal presente contratto si fa rinvio al codice civile e	
alla normativa di settore.	
Articolo 10. Controversie	
Per ogni controversia che dovesse insorgere sull'interpretazione, applicazione,	
esecuzione, validità o efficacia del presente contratto è competente il Foro	
provinciale in cui ha sede legale la ATS che sottoscrive il contratto.	
Articolo 11. Clausola risolutiva espressa	
Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente qualora dovessero	
essere comunicate dalla Prefettura o da altro organo certificatore, successivamente	
alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui al D.lgs. 159/2011 s.m.i.	
Il presente contratto è altresì risolto immediatamente e automaticamente a seguito di	
provvedimento che dispone la declaratoria di decadenza dell'abilitazione	
all'esercizio/accreditamento.	
Letto, confermato e sottoscritto digitalmente	
ATS DELL'INSUBRIA Ente Gestore	
II Direttore Generale II Legale Rappresentante	
Dott. Salvatore Gioia (o suo delegato)	
Suor LUCIA SPOSETTI	
Il presente contratto è soggetto all'imposta di bollo, ex art. 15 del D.P.R. 642 del	
p. seeme semant a seggent an imposite at soile, ox art. 10 det s.i. iii. 042 det	

1972, di euro 48, pari a n.3 marche da bollo da 16 € cad., assolta in modo virtuale.	
Autorizzazione n. 1700/2016 del 11/01/2016.	
10	